

**CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO DI F2I SGR**

**(approvato dal CdA in data 31 maggio 07 e modificato dal CdA del 26 gennaio 2011)**

## Indice

<b>Sezione I - Premessa</b> .....	3
<b>Sezione II - Principi Generali e Definizioni</b> .....	3
<b>Sezione III - Comportamenti e Obblighi dei Destinatari</b> .....	4
Art. 1 Obblighi in materia di riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e sulle Informazioni di Carattere Confidenziale e di prevenzione di fenomeni di manipolazione del mercato .....	4
Art. 2 Operazioni per conto proprio aventi ad oggetto strumenti finanziari .....	5
Art. 3 Ammissione a negoziazione di quote dei Fondi.....	6
Art. 4 Conferimento di incarichi e procure da parte degli Investitori .....	6
Art. 5 Omaggi.....	6
Art. 6 Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne .....	6
Art. 7 Rapporti con altri soggetti esterni.....	6
Art. 8 Formazione.....	7
Art. 9 Accesso della clientela alla documentazione e alle registrazioni .....	7
Art. 10 Svolgimento del servizio di consulenza.....	7
<b>Sezione IV - Conflitti di Interesse, Operazioni con Parti Correlate e Coinvestimenti</b> .....	7
Art. 1 Disposizioni generali.....	7
Art. 2 Regole di trasparenza e obblighi specifici di comportamento nella prestazione del servizio di gestione .....	8
Art. 3 Conflitti di interessi in relazione ai Fondi e Coinvestimenti e Organi dei Fondi.....	8
<b>Sezione V - Sanzioni</b> .....	10
<b>Sezione VI - Norme di attuazione e finali</b> .....	10

### **Sezione I - Premessa**

Il presente Codice costituisce attuazione del Codice Interno di Comportamento per SGR di *private equity* elaborato dall'AIFI (Associazione Italiana del *Private Equity* e del *Venture Capital*), tenuto conto dell'operatività concreta e della struttura organizzativa della SGR.

Le disposizioni del Codice si applicano alla SGR e ai seguenti destinatari (di seguito "Destinatari" o, singolarmente, "Destinatario"):

- ai componenti dell'Organo amministrativo (come di seguito definito) e dell'Organo di controllo della SGR;
- ai componenti del Comitato Investimenti della SGR;
- ai componenti dell'*Advisory Committee* (Comitato Consultivo) e del Comitato Conflitti di ciascuno dei Fondi (come di seguito definiti);
- a tutti i dipendenti e collaboratori della SGR;
- ai Soggetti Rilevanti in merito alle Operazioni Personali (come di seguito definite).

Il Codice indica le regole di comportamento generali che i Destinatari dovranno rispettare nell'esercizio delle rispettive cariche e mansioni, che sono dettagliate nel manuale delle procedure interne della SGR con riferimento a:

- a. obbligo di riservatezza sulle Informazioni di Carattere Confidenziale (come di seguito definite) acquisite anche dagli Investitori (come di seguito definiti) o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione;
- b. procedure stabilite per compiere per conto proprio operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;
- c. procedure concernenti i rapporti con gli Investitori che intendano avvalersi di procuratori o incaricati ai fini della stipulazione dei contratti o dell'effettuazione di operazioni, se questi sono amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori o promotori finanziari della stessa SGR;
- d. divieto di ricevere utilità da terzi che possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli Investitori o del soggetto per conto del quale operano.

### **Sezione II - Principi Generali e Definizioni**

Le regole del Codice sono volte ad assicurare che la SGR operi nell'interesse degli Investitori, salvaguardandone, in ogni caso, i diritti.

La SGR, in generale, si impegna a svolgere la propria attività sulla base dei comuni principi di:

- onestà, trasparenza e correttezza
- indipendenza
- obiettività
- legalità
- professionalità
- riservatezza

In particolare, la SGR si impegna:

- a svolgere la propria attività in modo professionalmente corretto, astenendosi da qualunque comportamento contrario o non conforme alla legge o che comunque possa pregiudicare l'immagine dell'attività di investimento nel capitale di rischio in genere;
- a non divulgare a terzi le Informazioni di Carattere Confidenziale acquisite nell'esercizio della propria attività, salvo e nei limiti in cui ne riceva espressa autorizzazione, ovvero, nei casi previsti dalla legge, a dare pronta informativa al mercato di Informazioni di Carattere Confidenziale o riservato;
- ad avere nei confronti di coloro che affidano le proprie risorse finanziarie alla sua gestione un comportamento leale, vigilando sull'eventuale presenza di conflitti di interesse e operando con l'unico fine di massimizzare il ritorno per gli Investitori;
- a fornire regolarmente alla propria clientela informazioni chiare, complete ed aggiornate;
- ad adottare una struttura organizzativa interna idonea a prevenire condotte non corrette e/o non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge;
- a rispettare il Codice e farlo rispettare ai Destinatari e ad eventuali altri soggetti di volta in volta richiamati da specifiche disposizioni del Codice.

Ai fini del presente Codice si intendono per:

- **"Informazioni Privilegiate"**: le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea, e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
- **"Informazioni di Carattere Confidenziale"**: qualsiasi altra notizia, dato o informazione, non disponibile al pubblico, idonea, se rivelata, ad indurre una situazione di privilegio informativo a favore del soggetto al quale è comunicata rispetto alla generalità dei soggetti potenzialmente interessati alla stessa.

- **“Investitori”** o, singolarmente, **“Investitore”**: tutti coloro ovvero, rispettivamente, colui, cui la SGR si rivolge nella prestazione delle proprie attività e servizi e, dunque, con particolare riferimento alla promozione e gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di *private equity*, si intendono inclusi tutti i soggetti contattati, in qualità di potenziali sottoscrittori, ovvero, conclusa la fase di sottoscrizione a fronte di prima o successive emissioni di quote, tutti i partecipanti ai Fondi (o Investitori) e, se del caso, eventuali loro rappresentanti o delegati. Ai fini dell’osservanza dei principi generali di comportamento di cui al presente Codice, la definizione di Investitore o Investitori deve intendersi compresa nella più ampia accezione di clientela.
- **Fondi”** o, singolarmente, **“Fondo”** i fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, riservati ad Investitori Qualificati (come definiti ai sensi del D.M. n. 228/1999), specializzati nel settore delle infrastrutture, istituiti e/o gestiti dalla SGR.
- **“Organo Amministrativo”**: Consiglio di Amministrazione della SGR.
- **“Responsabili”** o, singolarmente, **“Responsabile”** della SGR: l’Amministratore Delegato e il Responsabile dell’Area *Operations* della SGR, soggetti preposti all’attuazione delle disposizioni contenute nel codice di comportamento adottato, i cui nominativi, ovvero le cariche cui è attribuita tale responsabilità, sono comunicati a tutti i Destinatari.
- **“Soggetti Rilevanti”** o singolarmente **“Soggetto Rilevante”** i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:
  1. i componenti degli organi aziendali, i soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, i dirigenti o i promotori finanziari della SGR;
  2. i dipendenti della SGR nonché ogni altra persona fisica che partecipi alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e, ove esercitati, del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti da parte della medesima SGR;
  3. le persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte della medesima SGR (di seguito *“Outsourcer”*).
- **“Persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela”**: soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
  1. il coniuge o il convivente more uxorio del Soggetto Rilevante;
  2. i figli del Soggetto Rilevante;
  3. ogni altro parente entro il quarto grado del Soggetto Rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il Soggetto Rilevante alla data dell’operazione personale;
- **“Operazione Personale”**: un’operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un Soggetto Rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
  1. il Soggetto Rilevante agisce al di fuori dell’ambito delle attività che compie in qualità di Soggetto Rilevante;
  2. l’operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:
    - a) il Soggetto Rilevante;
    - b) una Persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela o una persona in stretti legami <sup>1</sup> con il Soggetto Rilevante;
    - c) una persona che intrattiene con il Soggetto Rilevante relazioni tali per cui il Soggetto Rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell’operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l’esecuzione dell’operazione.

### **Sezione III - Comportamenti e Obblighi dei Destinatari**

#### **Art. 1 Obblighi in materia di riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e sulle Informazioni di Carattere Confidenziale e di prevenzione di fenomeni di manipolazione del mercato**

1. La SGR si impegna a predisporre idonee procedure volte a garantire, tra l’altro, la riservatezza, il trattamento, la gestione interna e la comunicazione all’esterno delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni di Carattere

<sup>1</sup> Per “stretti legami” si intende la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

i. da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;

ii. da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un’impresa madre e un’impresa figlia, in tutti i casi di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un’impresa; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

Confidenziale, la prevenzione di condotte manipolative del mercato, nel rispetto della vigente normativa e dei principi stabiliti dal presente Codice, nonché la sicurezza dei dati personali secondo quanto previsto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

2. I Destinatari sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e sulle Informazioni di Carattere Confidenziale, di cui siano comunque a conoscenza, e si impegnano ad osservare le procedure predisposte dalla SGR e ad adottare, osservando l'ordinaria diligenza, ogni ulteriore accorgimento idoneo ad evitare che queste vengano, anche solo accidentalmente, a conoscenza di terzi.

3. L'obbligo di riservatezza opera anche nell'ambito delle strutture e degli uffici della SGR. Le Informazioni Privilegiate e le Informazioni di Carattere Confidenziale possono dunque essere in tale ambito diffuse solo nei riguardi di coloro che abbiano l'effettiva necessità di conoscerle, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, incaricati ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e resi opportunamente edotti dei doveri e delle responsabilità che ne discendono, nonché delle sanzioni applicabili in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle suddette Informazioni.

4. La SGR istituisce e mantiene costantemente aggiornato, laddove applicabile ai sensi della normativa regolamentare vigente e nel rispetto delle procedure adottate, il “Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate” in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, e si impegna ad adottare ogni cautela volta a prevenire condotte non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge. Nel suindicato registro saranno altresì iscritti in ogni caso i componenti dell'*Advisory Committee* e del Comitato Investimenti.

I Destinatari del presente Codice e tutti i soggetti iscritti nel Registro si impegnano ad osservare dette procedure e a prestare alla SGR la massima collaborazione affinché questa possa regolarmente adempiere ai propri obblighi di legge e regolamentari.

5. Gli atti e i documenti di pertinenza della SGR, o nella sua disponibilità, anche elettronicamente formati o riprodotti, contenenti Informazioni Privilegiate e Informazioni di Carattere Confidenziale, possono essere portati fuori dai locali della SGR unicamente per motivi connessi alla prestazione dei servizi o all'esercizio delle attività istituzionali della stessa SGR.

6. Qualora un'Informazione Privilegiata o un'Informazione di Carattere Confidenziale debba essere comunicata a soggetti terzi a loro volta tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza, la natura privilegiata o confidenziale dell'informazione deve comunque essere preventivamente evidenziata, e la comunicazione deve avvenire secondo le modalità ed osservando le cautele previste dalla legge.

7. Nei casi dubbi i Destinatari dovranno astenersi dal far circolare ogni Informazione Privilegiata o Informazione di Carattere Confidenziale, chiedendo eventualmente delucidazioni ai Responsabili della SGR.

8. Nel caso in cui appaia necessario, probabile o solo anche possibile che Informazioni Privilegiate e Informazioni di Carattere Confidenziale stiano per essere divulgate o debbano essere divulgate, i Destinatari dovranno riferire immediatamente ai Responsabili della SGR, i quali dovranno prendere gli opportuni provvedimenti affinché tale divulgazione avvenga nel rispetto della legge e per prevenire, per quanto possibile, il verificarsi di condotte non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge. In caso di diffusione involontaria i Destinatari che ne siano venuti a conoscenza dovranno darne immediata comunicazione ai Responsabili della SGR.

9. I Destinatari segnalano tempestivamente ai Responsabili della SGR le operazioni sospette, che, in base a ragionevoli motivi possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni in materia di abuso delle Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato, ai sensi dell'art. 187-nonies del TUF, in modo da consentire alla SGR di adempiere ai propri obblighi di segnalazione.

10. La SGR richiede ai consulenti, *Outsourcers* e professionisti prestatori di servizi alla stessa, il rispetto dei medesimi obblighi di riservatezza e prevenzione da fenomeni di manipolazione del mercato previsti nel presente Codice.

## **Art. 2 Operazioni per conto proprio aventi ad oggetto strumenti finanziari**

1. I Destinatari non possono utilizzare le Informazioni Privilegiate e le Informazioni di Carattere Confidenziale per effettuare operazioni che rientrano tra le fattispecie di operazioni di cui alla Parte V, Titolo I-bis, Capo II e III del TUF, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, per conto proprio o per conto di terzi, né consentire l'utilizzo di tali Informazioni da parte di terzi, segnalando tempestivamente ai Responsabili della SGR condotte non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge.

2. I Destinatari non possono effettuare, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, Operazioni Personali che implicino l'abuso o la divulgazione scorretta di informazioni confidenziali ed aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari relativi ad operazioni concluse dalla SGR, in corso di valutazione o anche solo segnalate alla SGR.

3. Qualora i Destinatari, nell'esercizio delle attività di gestione, abbiano, direttamente o indirettamente, in relazione a determinate scelte di investimento, un interesse personale in potenziale conflitto con l'interesse degli Investitori e/o dei patrimoni dei Fondi, si applicano le disposizioni previste al comma 10 dell'art. 1 della Sezione IV.

4. I Soggetti Rilevanti non possono consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori del proprio ambito lavorativo, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal Soggetto Rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo 2.

5. I Soggetti Rilevanti non possono comunicare, al di fuori del proprio ambito lavorativo, informazioni o pareri, al fine di invogliare il soggetto che li riceve ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal Soggetto Rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo 2, o a sollecitare altri ad effettuare dette operazioni.

6. I Soggetti Rilevanti non devono partecipare ad OPA, OPS e OPV qualora la partecipazione sia offerta al soggetto in virtù dei rapporti che lo legano al proponente dell'offerta.

7. I Soggetti Rilevanti possono porre in essere operazioni di carattere amministrativo-contabile, nell'interesse proprio o che prevedano anche imputazioni su rapporti dei quali il Soggetto Rilevante sia contitolare o delegato, solo previa autorizzazione del Responsabile della SGR ovvero delegando un terzo soggetto al compimento dell'operazione.

8. Sono ammesse le Operazioni Personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il Soggetto Rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita.

9. Sono ammesse le Operazioni Personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il Soggetto Rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato.

10. La funzione *Compliance* informa i Soggetti Rilevanti delle procedure in materia di Operazioni Personali adottate dalla SGR e del fatto che tali soggetti devono portare a conoscenza delle persone con cui hanno rapporti di parentela o stretti legami i divieti e gli obblighi in materia di Operazioni Personali.

### **Art. 3 Ammissione a negoziazione di quote dei Fondi**

1. Le quote di un Fondo ammesse alla negoziazione o per le quali sia stata presentata una richiesta di ammissione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea sono soggette alla disciplina del TUF in materia di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione del mercato. Di conseguenza, i Destinatari sono tenuti ad osservare, con riferimento a tutte le notizie e le informazioni ad esse inerenti, i principi e le linee guida di comportamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente Sezione III.

### **Art. 4 Conferimento di incarichi e procure da parte degli Investitori**

1. I Destinatari non possono accettare dagli Investitori procure o incarichi, ai fini della stipulazione di contratti o dell'effettuazione di operazioni, se non previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo o dei Responsabili della SGR, e comunque devono rifiutarsi di stipulare contratti o effettuare operazioni nel caso in cui vi sia il sospetto che le stesse siano non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge.

Particolare attenzione dovrà essere prestata nel caso di negoziazione di quote del/i Fondo/i.

2. La SGR è tenuta a verificare che dal conferimento dell'incarico o della procura non siano derivati all'Investitore oneri altrimenti evitabili ovvero vantaggi a danno di altri Investitori.

### **Art. 5 Omaggi**

1. Al fine di tutelare la correttezza di comportamento della SGR, i Destinatari si impegnano a non accettare da terzi (siano essi clienti, fornitori ovvero persone che in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione intrattengono rapporti con la SGR) omaggi il cui valore, anche in relazione ad eventuali altri omaggi già ricevuti nel corso dei dodici mesi precedenti, possa essere idoneo ad influenzarne l'operato, o a costituire conflitto con particolare riguardo all'adempimento dei propri doveri verso la SGR o gli Investitori.

2. È, in ogni caso, vietato a dipendenti e collaboratori accettare omaggi in denaro di qualunque entità essi siano.

### **Art. 6 Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne**

1. La SGR è responsabile dell'attività pubblicitaria e promozionale riferita ad essa ed ai Fondi.

2. Le comunicazioni esterne devono svolgersi secondo le procedure preventivamente fissate dalla SGR, nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 1 in materia di Informazioni Privilegiate o di Informazioni di Carattere Confidenziale e di manipolazione del mercato.

3. La SGR si impegna, inoltre, a non diffondere notizie tali da fuorviare gli Investitori e/o danneggiare società concorrenti e ad adottare a tal fine idonee procedure. I Destinatari sono tenuti al rispetto di tali procedure.

### **Art. 7 Rapporti con altri soggetti esterni**

1. La SGR impronta la propria attività alla massima correttezza e trasparenza nei confronti del mercato e dei concorrenti.

2. I rapporti della SGR con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni politiche e sindacali e con gli altri soggetti esterni devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza.

3. Tenuto conto della complessità organizzativa aziendale assunta, la SGR ha adottato il modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

4. Tutte le azioni e le operazioni della SGR devono avere una registrazione adeguata e deve esserne possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

#### **Art. 8 Formazione**

1. La SGR cura il costante aggiornamento professionale dei Destinatari, fornendo ad essi gli strumenti informativi necessari in relazione alle funzioni affidate e ai servizi ai quali sono addetti.

#### **Art. 9 Accesso della clientela alla documentazione e alle registrazioni**

1. La SGR mette a disposizione, su richiesta della clientela, in modo sollecito rispetto alla richiesta ricevuta, i documenti e le registrazioni afferenti ai rapporti con la clientela medesima.

2. L'obbligo di cui al precedente comma può essere soddisfatto mediante consegna o invio, eventualmente a fronte del rimborso da parte del cliente delle spese a tal fine sostenute dalla SGR, di copia dei documenti e delle registrazioni richieste, accompagnata da una nota da cui risulti l'elenco dei documenti e delle registrazioni inviate ed una dichiarazione che le copie dei documenti e delle registrazioni sono conformi agli originali conservati presso la SGR.

#### **Art. 10 Svolgimento del servizio di consulenza**

1. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nel caso in cui la SGR presti il servizio di consulenza in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese e/o il servizio di consulenza in materia di strumenti finanziari, anche a favore delle imprese partecipate dai Fondi.

2. I Destinatari preposti al servizio di consulenza assicurano che il servizio sia reso alla clientela:

- in modo chiaro, sia quanto al contenuto sia quanto alle modalità di rappresentazione;
- nel caso in cui siano formulate previsioni o siano rappresentati dati previsionali, gli stessi siano stati vagliati secondo le procedure aziendali e il contenuto ed il modo in cui essi sono rappresentati alla clientela non risultino in alcun modo fuorvianti;
- descrivano con chiarezza la natura, le caratteristiche e i rischi specifici dell'operazione o del servizio consigliati;
- non includano informazioni o dati circa il risultato di precedenti valutazioni o l'andamento precedente delle quotazioni o del corso di nuovi strumenti finanziari, a meno che: (i) sia chiaramente indicata la fonte/provenienza e la data di riferimento dell'informazione o dei dati; (ii) le informazioni e i dati siano riprodotti o comunque presentati in modo corretto e completo; (iii) il cliente venga reso edotto in ordine alla circostanza che le indicazioni o i dati non costituiscono necessariamente un preciso indicatore delle future prospettive di redditività dell'investimento.

3. Nel caso in cui i Destinatari del Codice siano portatori, direttamente o indirettamente, di un interesse personale in conflitto con l'operazione o lo strumento finanziario oggetto della consulenza, si astengono dal prestare la consulenza a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto i Responsabili della SGR e la clientela della natura e dell'estensione dell'interesse ed il cliente abbia, di tale circostanza, preso atto espressamente per iscritto.

4. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo 10 conservano apposita documentazione da cui risultino le analisi e le previsioni sulla base delle quali viene reso il servizio.

### **Sezione IV - Conflitti di Interesse, Operazioni con Parti Correlate e Coinvestimenti**

#### **Art. 1 Disposizioni generali**

1. Le attività di gestione sono svolte nell'esclusivo interesse degli Investitori.

2. La SGR ha predisposto specifiche procedure di cui cura il costante aggiornamento - nelle quali sono indicate le potenziali fattispecie di conflitto di interesse che possono realizzarsi, tenuto conto della sua specifica operatività, le relative misure organizzative e procedurali, nonché i presidi gestionali predisposti al fine di evitare che la presenza dei suddetti conflitti possa ledere gli interessi dei Fondi e degli Investitori.

3. La SGR ha adottato regole e procedure che consentono di identificare preventivamente e di gestire con correttezza e trasparenza eventuali conflitti di interesse, anche al fine di impedire il verificarsi di condotte o situazioni non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge e di consentire una pronta reazione all'insorgere di tali situazioni. Dette procedure tengono conto delle particolari caratteristiche di ciascun Fondo.

4. La SGR, si è dotata di un Comitato Investimenti, adottando i necessari presidi per preservarne l'autonomia.

5. La SGR si dota di risorse di personale, organizzazione e strutture idonee ad assicurare l'efficiente gestione dei Fondi e adotta procedure, anche di natura contabile, adeguate allo svolgimento di una gestione trasparente ed efficiente.

6. La SGR introduce, ove ritenuto necessario od opportuno, meccanismi di remunerazione della SGR e dei propri *managers* improntati al principio della partecipazione ai profitti delle attività di investimento e basati sulla redditività dei Fondi, al fine di massimizzare il rendimento per gli Investitori. In relazione ai *managers*, la SGR prevede meccanismi di disincentivazione dei *managers* a lasciare la SGR durante la vita del Fondo.

7. La SGR fornisce agli Investitori nell'ambito dell'informativa precontrattuale, una descrizione, anche in forma sintetica, della propria politica di gestione dei conflitti di interesse.

8. In ottemperanza alla normativa di riferimento, la SGR istituisce e aggiorna un apposito registro nel quale vengono riportate tutte le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi dei Fondi. I Destinatari sono tenuti a comunicare alla funzione incaricata tutte le informazioni utili per la gestione del suddetto registro.

9. La funzione *Compliance* fornisce consulenza e assistenza ai Destinatari per la corretta individuazione di potenziali conflitti di interesse.

10. I Destinatari che, nell'esercizio delle attività di gestione, hanno, in relazione a determinate scelte di investimento, un interesse personale in potenziale conflitto con l'interesse degli Investitori e/o dei patrimoni dei fondi gestiti o comunque hanno una situazione di conflitto che ricade tra quelle ricomprese nell'elenco previsto all'interno della specifica politica per la gestione dei conflitti di interesse, devono darne comunicazione alla funzione *Compliance* della SGR che, sulla base della politica adottata preventivamente dalla stessa SGR, valuta la sussistenza dei presupposti affinché il soggetto si astenga dalla specifica operazione in conflitto.

## **Art. 2 Regole di trasparenza e obblighi specifici di comportamento nella prestazione del servizio di gestione**

1. Nella prestazione del servizio di gestione, la SGR, per ciascun Fondo, delinea il processo decisionale di investimento secondo le seguenti fasi:

- seleziona un certo numero di opportunità di investimento compatibili con gli obiettivi del Fondo;
- svolge una capillare attività di ricerca e acquisizione di informazioni relativamente alle singole società potenzialmente oggetto dell'investimento da parte del Fondo;
- compie sulle società target approfondite *due diligence* idonee ad assicurare una valutazione completa tanto dei loro fondamentali economici quanto della situazione di mercato nella quale esse operano e delle connesse prospettive di redditività;
- sulla base dell'attività di analisi e verifica svolta, predispone una documentazione che descrive dettagliatamente le operazioni nel loro complesso (*Investment Memorandum*), con evidenza, se del caso, di tutte le situazioni di potenziali conflitti di interesse da gestire in conformità alla *policy* adottata dalla SGR;
- pianifica gli interventi del Fondo, in termini di apporto di capitale e di competenze organizzative e/o manageriali ritenute necessarie;
- monitora costantemente l'attività svolta e il volume di affari prodotto dalle società partecipate, gestisce le partecipazioni in linea con il piano di attività dei Fondi e fornisce al Consiglio di Amministrazione specifiche informative in merito all'andamento delle società oggetto di investimento.

2. La SGR deve assicurare la tracciabilità e l'archiviazione di tutta la documentazione esaminata e prodotta per ciascuna opportunità di investimento selezionata, anche se non presentata al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione.

3. Con specifico riferimento alla gestione dei fondi destinati alla cosiddetta clientela *retail*, la SGR:

- definisce e aggiorna un piano previsionale patrimoniale, economico e finanziario, coerente con la durata del Fondo e con le condizioni di mercato (c.d. *business plan*);
- ricerca e seleziona le possibili operazioni coerentemente con il *business plan* (c.d. *scouting*);
- valuta le operazioni selezionate in considerazione delle opportunità e dei rischi complessivi da esse derivanti;
- effettua le attività di *due diligence* eventualmente connesse alle operazioni prima di disporre l'esecuzione;
- monitora l'andamento della gestione del Fondo rispetto al *business plan*.

4. La SGR, inoltre:

- imputa gli ordini separatamente a ciascun Fondo prima della loro trasmissione all'intermediario incaricato dell'esecuzione;
- esige che le operazioni disposte per conto dei Fondi siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse e vigila affinché tali condizioni siano effettivamente conseguite;
- oltre a consegnare agli Investitori la documentazione relativa alla politica di gestione dei conflitti di interesse, nella quale sono identificate le circostanze che possono generare conflitti di interesse e le misure intraprese per la gestione di tali conflitti, provvede a fornire apposita informativa agli Investitori sulla natura generale delle fonti dei conflitti di interesse qualora i presidi predisposti per la gestione delle fattispecie di conflitto individuate non siano sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi degli Investitori sia evitato.

## **Art. 3 Conflitti di interessi in relazione ai Fondi e Coinvestimenti e Organi dei Fondi**

### **3.1 Conflitti di interessi in relazione ai Fondi e Coinvestimenti**

1. La SGR può effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, sempre che siano tutelati gli interessi degli Investitori e che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Fondi.

Situazioni di conflitto di interesse possono insorgere nel caso in cui la SGR gestisca diversi Fondi, o abbia azionisti che, direttamente o attraverso le società dei rispettivi gruppi, (i) gestiscono fondi di investimento, (ii) investono nelle

medesime società in cui investono i Fondi, (iii) concedono finanziamenti alle società *target* dei Fondi, (iv) prestano servizi di consulenza (in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese nonché consulenza relativa alla quotazione in borsa di società) a società nelle quali investono i Fondi o ai Fondi stessi.

In particolare, la SGR, in relazione agli istituti di credito che siano azionisti della stessa o società del gruppo degli azionisti della stessa, vigila sui conflitti di interesse che possano insorgere nel caso in cui tali istituti di credito concedano finanziamenti, in misura significativa, alle società in cui il Fondo o i Fondi investono e si adopera affinché le attività di selezione e di valutazione degli investimenti non siano influenzate da tale circostanza. Qualora i Fondi investano in società che intrattengono rapporti di finanziamento con i predetti soggetti, la SGR si adopera al fine di assicurare che il finanziamento sia effettuato alle normali condizioni di mercato, ovvero a condizioni equivalenti a quelle che sarebbero applicate qualora la società interessata non fosse legata da rapporti di finanziamento con i soggetti sopra identificati.

2. In caso di coinvestimento tra Fondi, la SGR si impegna a definire norme procedurali interne al fine di gestire e monitorare i potenziali conflitti di interesse fra i patrimoni dei diversi Fondi e a dare indicazioni in merito alle ipotesi in cui un Fondo potrà acquisire partecipazioni in una società già partecipata da un altro Fondo.

3. La SGR si impegna altresì a disciplinare le ipotesi in cui un Fondo possa investire in quote di partecipazione di altri Fondi, ove consentito dai relativi regolamenti di gestione, prevedendo, se del caso, limiti di investimento prudenziale adeguati tenuto conto, oltreché del profilo di rischio-rendimento associato al singolo Fondo di investimento, di eventuali altri servizi prestati dalla stessa SGR e della struttura organizzativa interna di cui è dotata.

4. Nel caso in cui un Fondo effettui un investimento in una società congiuntamente ad azionisti della SGR o a società del gruppo di questi, l'investimento dovrà essere effettuato in modo che al Fondo siano garantiti parità ed autonomia di *entry* ed *exit* (che dovrebbero essere, in principio, contestuali) rispetto alle controparti, senza che tali controparti possano forzare l'*exit*, tenendo conto delle specifiche caratteristiche di ciascun Fondo quali, a titolo esemplificativo, la durata e i limiti agli investimenti, nonché dell'eventualità che il coinvolgimento di tali soggetti sia strategico per l'interesse del Fondo e che l'opportunità di coinvestimento sia offerta al Fondo da tali soggetti.

5. La SGR e i Destinatari possono effettuare investimenti nelle società congiuntamente ai Fondi gestiti al medesimo pro-rata e alle medesime condizioni sia in relazione all'*entry* che all'*exit* (in principio, contestuali), tenendo conto delle specifiche caratteristiche di ciascun Fondo.

6. La relazione annuale menziona le condizioni di applicazione dei principi sopra richiamati. Questi ultimi cessano di trovare applicazione nel caso di quotazione delle società partecipate (*target*) dai Fondi su un mercato regolamentato.

7. La SGR vigila sui conflitti di interesse che possono insorgere nel caso in cui essa si avvalga di servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, ovvero della consulenza e di servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese nonché di consulenza relativa alla quotazione in borsa di società (collettivamente i Servizi di Consulenza).

8. La SGR assicura che le procedure interne della stessa:

- a) assicurino un equo trattamento dei Fondi;
- b) individuino, al fine di sottoporle all'esame dei competenti organi della SGR e del Fondo, le situazioni di potenziale conflitto con l'interesse degli Investitori e dei patrimoni dei Fondi;
- c) assicurino la corretta applicazione di principi e procedure riguardanti l'esercizio dei diritti amministrativi inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti dai Fondi;
- d) assicurino che i Fondi gestiti non risultino gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla percezione di utilità agli stessi spettanti;
- e) disciplinano le convenzioni, riguardanti i Fondi, stipulate dalla SGR che possano acquisire rilievo in relazione alla disciplina dei conflitti di interesse e sulle convenzioni con società del gruppo della SGR, con gli azionisti della SGR o con società del gruppo di questi;
- f) nello specifico caso di operazioni di *Leveraged Buy-Out* (LBO), assicurano la contemporanea presenza del criterio della contestualità fra il momento in cui l'*equity* del Fondo e i diversi gradi di debito che completano la struttura finanziaria dell'operazione entrano a far parte del bilancio della società *target* e la normalità delle condizioni di mercato dei diversi gradi di finanziamento.

### **3.2 Organi dei Fondi**

1. Il Regolamento del Fondo "F2i – Fondo Italiano per le Infrastrutture" ha previsto la costituzione, quali organi del Fondo stesso, dell'*Advisory Committee* (Comitato Consultivo, composto dai rappresentanti degli Investitori, scelti tra esponenti del mondo industriale e finanziario) e del Comitato Conflitti (composto da una rappresentanza dei membri dell'*Advisory Committee*), stabilendo la necessità del loro preventivo parere (nello specifico, fino alla nomina del Comitato Conflitti e in caso di vacanza di questo; dell'*Advisory Committee*; diversamente, del Comitato Conflitti) (obbligatorio, vincolante o non vincolante a seconda dei casi) con riguardo all'effettuazione di operazioni di investimento in relazione alle quali si ritiene che vi sia una situazione di potenziale conflitto di interessi.

2. La SGR ha individuato nella procedura conflitti di interesse limiti qualitativi e/o quantitativi al superamento dei quali si ritiene che una determinata operazione, essendo potenzialmente pregiudizievole per i Fondi: i) non possa essere

realizzata, ii) possa essere realizzata solo nel rispetto della specifica procedura prevista (ad es. necessario parere favorevole dei consiglieri indipendenti e dei comitati del Fondo).

#### ***Sezione V - Sanzioni***

1. In conformità alla normativa vigente troveranno applicazione, tra l'altro, le seguenti sanzioni::

- la violazione delle regole di condotta previste dal TUF comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni di cui al decreto medesimo. In particolare, l'omessa comunicazione del conflitto di interessi è punito con sanzioni penali a norma dell'art. 2629-bis c.c. come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262;
- l'abuso di informazioni privilegiate e/o la manipolazione del mercato comporta l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative a carico del soggetto autore della condotta illecita, ai sensi degli artt. 184 e ss. del TUF, nonché, ove ne ricorrano i presupposti di applicazione, la responsabilità amministrativa della SGR;
- l'illecito trattamento dei dati personali, in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è punito con sanzioni amministrative e penali.

2. Ferme restando le sanzioni previste da provvedimenti normativi per violazioni di disposizioni in essi contenute, quali a titolo non esaustivo quelle sopra elencate, la SGR stabilirà le sanzioni che adotterà nei confronti dei Destinatari che abbiano tenuto comportamenti contrari alle indicazioni del Codice, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendo anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o violazioni commesse. La SGR definirà altresì le modalità di contestazione e di contraddittorio per pervenire all'accertamento delle violazioni e delle relative responsabilità.

3. Le sanzioni per la violazione delle norme del Codice sono irrogate dall'Organo Amministrativo per il tramite del Responsabile della SGR a tal fine delegato individuato nel Presidente, competente in ragione di legge o del rapporto contrattuale esistente tra chi abbia violato le norme e la SGR.

#### ***Sezione VI - Norme di attuazione e finali***

1. Il Codice è portato a conoscenza di tutti i Destinatari.

2. L'Amministratore Delegato assicura la diffusione del presente Codice ed il suo inserimento nel Manuale delle Procedure della SGR, cura l'aggiornamento del Codice e propone al Consiglio di Amministrazione le modifiche necessarie.

L'eventuale aggiornamento del Codice, anche a seguito di modifiche della normativa di riferimento, sarà comunicato e messo a disposizione dei Destinatari.